

D1. Si chiede se, nel caso di partecipazione al bando come rete priva di personalità giuridica, il soggetto capofila sarà unico referente occupandosi della rendicontazione mentre tutti i singoli confidi avranno la gestione diretta, inclusa la tesoreria, della quota parte del fondo e potranno rilasciare direttamente le garanzie.

R1. Si richiama il contenuto dell'Avviso che, per la rete, all'art. 4, comma 3 prevede che *“ai fini dell'accesso alle risorse del presente avviso, devono sussistere le seguenti condizioni: a) accentramento presso la «rete», da parte dei confidi aderenti, di servizi e funzioni di natura industriale, tecnologica, commerciale, connessi all'attività tipica svolta dai confidi; b) «programma di rete», dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti, i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete, i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti, la gestione delle procedure di recupero in caso di default delle imprese beneficiarie; le modalità di suddivisione dei fondi assegnati nell'ambito della rete; l'indicazione del soggetto capofila (esclusivamente nel caso in cui la rete sia priva di personalità giuridica), il quale sarà firmatario e referente per l'assegnazione del lotto; c) esistenza di un «fondo comune», con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete”*.

In particolare, per la disciplina dei rapporti tra gli aderenti, si faccia riferimento alle condizioni del “programma di rete”, come previsto dalla precedente lett. b).

D2. Si chiede conferma che l'indicazione della lettera e) al punto 1) dell'art. 4 non rilevi come quinta tipologia di "soggetti beneficiari", bensì si tratti della prescrizione del requisito di esperienza che i soggetti di cui alle lettere a), b), c) d), devono possedere.

R2. Si conferma che la lettera e) dell'art. 4, comma 1 costituisce requisito di accesso per i “soggetti beneficiari” di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d)

D3. A tal proposito, si chiede che venga precisato se il ridetto requisito, nel caso della lettera c), debba essere dimostrato a livello di tutto il perimetro della Rete o deve essere posseduto dal singolo confidi aderenti alla suddetta Rete.

R3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), la rete partecipa come “soggetto beneficiario”; pertanto, il requisito è da intendersi in capo alla rete stessa.

D4. In considerazione della finalità espressa dalla Regione Puglia, art. 2 comma 1 punto 3, circa la costituzione di una efficace ed efficiente rete di confidi, si ritiene

opportuno chiarire che la premialità di 4 punti prevista dal criterio 3. C2 fa riferimento ad una rete di confidi costituita da soli confidi non vigilati. Infatti si ritiene che la sola aggregazione di un confidi vigilato con un confidi minore non realizzi l'obiettivo dell'ente regionale.

R4. Come previsto dall'Avviso, la premialità si riferisce ad una rete in cui sono presenti confidi non vigilati, non necessariamente costituita da soli confidi non vigilati.

D5. Inoltre, si chiede conferma circa la ripartizione del massimale di 20 punti, previsto sempre al criterio n.3, come max 16 punti in relazione alle operazioni di garanzia aggiuntive concesse a favore di pmi con sede in Puglia (c1) e riservando così i 4 punti alla rete di confidi minori (c2) così come intesa sopra.

R5. Il criterio 3. dell'avviso introduce elementi tra loro concorrenti, pertanto i n. 20 punti complessivi previsti dal suddetto criterio 3. della tabella di cui all'art. 8 possono essere attribuiti: a) per la presenza di garanzie sul territorio ulteriori rispetto a quelle previste dal requisito di accesso di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) (c1: massimo 20 punti); b) per la presenza di confidi non vigilati all'interno della rete (c2: massimo 4 punti); c) da una combinazione di c1+c2, nel limite di massimo 20 punti complessivi.

D6. Si chiede se, nel caso di partecipazione al bando come rete di confidi, un confidi aderente alla stessa può non partecipare all'avviso e non presentare la domanda assieme agli altri aderenti alla rete?

R6. Ai sensi della rubrica dell'art. 4 dell'Avviso, la rete è tra i "soggetti beneficiari" che possono presentare domanda di partecipazione; pertanto, essa partecipa nel suo complesso come soggetto, secondo quanto previsto dal contratto di rete e nel programma di rete, nonché dalla specifica disciplina ad essa applicabile (rete con o senza personalità giuridica)

D7. Relativamente al criterio 4 di valutazione del bando, ossia:

$$P_i = P * (O_{min} / O_i)$$

P_i = punteggio assegnato

P = punteggio massimo pari a

100 O_{min} = offerta minima

pervenuta O_i = è l'offerta del

soggetto

Si chiede conferma circa la corretta valorizzazione del parametro P (punteggio massimo) pari a 100 considerando che il punteggio massimo attribuibile al richiedente tramite il suddetto criterio è pari a 20

R7. Il punteggio di “100” nella formula del criterio 4 della tabella all’art. 8 dell’Avviso costituisce un parametro generico di standardizzazione; pertanto, nel calcolo si farà riferimento al punteggio massimo previsto dall’Avviso per il criterio cui viene applicata la suddetta formula.

D8. Relativamente al criterio 1 di valutazione del bando si chiede conferma sul significato che avete inteso attribuire alla voce “Altre Passività”. Nello specifico oltre alla voce 50 dello Stato Patrimoniale (che include oltre i fondi di terzi da restituire, anche i debiti/passività operative) occorrerà considerare anche i fondi dello Stato Patrimoniale inclusi nelle voci 80 che accoglie i Fondi per rischi e oneri, vale a dire i fondi accantonati a presidio delle garanzie rilasciate e la voce 85 che accoglie fondi finalizzati all’attività di garanzia relativamente ai fondi di terzi non restituibili?

R8. Si precisa che la voce “altre passività” fa riferimento alle passività operative; pertanto, rispetto al quesito formulato, si ritiene che siano da considerare tutte le voci dello stato patrimoniale indicate dal richiedente (50, 80, 85).

D9. In relazione alla documentazione richiesta dal bando lending, viene richiesto "elenco eventuali convenzioni con le piattaforme di lending". A tal proposito in attesa di stipula della convenzione è sufficiente presentare una manifestazione di interesse alla stipula da parte di una piattaforma, con la condizione sospensiva di presentare il progetto di intervento in garanzia al proprio fondo degli investitori?

R9. Il quesito sembra fare riferimento alla lettera C) del modulo di domanda, che prevede, tra gli allegati da produrre al momento della partecipazione, *“l’elenco delle eventuali convenzioni con le piattaforme di lending”*.

Si ritiene che l’uso del termine *“eventuali”* possa essere inteso come allegazione non obbligatoria; tuttavia si invita a rileggere le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera f) relativo all’adeguatezza del “Piano aziendale”, ed il successivo comma 2, che dispone, infine, che *“la presenza e la completezza del Piano aziendale (...), costituiscono condizione di ammissibilità (...)”*. Pertanto, ferma restando la non obbligatorietà, si ritiene che sia possibile precisare quanto necessario nella sezione 1 del “Piano Aziendale”, con particolare riferimento al punto 1.2 *“Descrizione delle Piattaforme di lending”*.

D10. Con riferimento agli allegati A e C allo schema di accordo di finanziamento, si chiede se la compilazione degli allegati stessi deve essere fatta in conformità all'operatività del soggetto capofila oppure della rete nel suo complesso.

R10. Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, la rete costituisce uno dei possibili "soggetti beneficiari"; pertanto, nel caso di partecipazione come rete, negli allegati A e C all'Accordo di finanziamento si ritiene vadano inseriti dati e informazioni inerenti il soggetto che risulterebbe firmatario dell'Accordo stesso, ossia la rete nel suo complesso, che avranno diversa configurazione a seconda che la rete sia con o senza personalità giuridica.

D11. Con riferimento alla faq 10, si chiede di precisare ulteriormente se:

1) un raggruppamento di più confidi in rete priva di personalità giuridica dovranno presentare un solo allegato A ed un solo allegato C ovvero se dovranno presentare più allegati A e C formulati sulle progettualità di ogni singolo Confidi partecipante alla rete;

2) In caso di formulazione di un solo allegato A ed un solo allegato C si chiede se gli stessi allegati dovranno rappresentare esclusivamente le progettualità del Confidi capofila ovvero quelle della costituenda rete nel suo insieme

R11. Come indicato nel riscontro alla precedente faq 10, la rete costituisce un unico "soggetto beneficiario"; pertanto, si ritiene che gli allegati A e C vadano valorizzati sia con riferimento alla rete nel suo complesso, sia con gli elementi di dettaglio dei soggetti che ne fanno parte secondo quanto previsto nel modello del programma di rete.